



## **PATTO DI ASSOCIAZIONE**

**tra**

**IL PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA**

**e**

**LA SOC. AGRICOLA PASETTI S.S.**

L'anno 2024, il giorno ... del mese di ....., presso la sede legale dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, sita in Assergi (L'Aquila), via del convento snc

**tra**

l'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, C.F. 93019650667, con sede in L'Aquila, alla frazione Assergi, via del Convento, di seguito denominato "Ente Parco", in persona dell'Avv. Tommaso Navarra nato a Teramo il 12.06.1967 Cod. Fiscale NVRTMS67H12L104L e domiciliato allo scopo presso la sede del Parco in Assergi

**e**

la Soc Agricola Pasetti di Domenico Pasetti s.s. con sede in Francavilla (CH), 66023 – Via San Paolo, 21 P. IVA 01409620695, in persona del legale rappresentante dell'azienda Sig.ra Francesca Pasetti nata a Chieti il 06.09.1983 Codice Fiscale PSTFNC83P46C632B e residente in Corso Vittorio Emanuele, 269 a Pescara di seguito denominata Associato

### **PREMESSO CHE**

- l'Ente Parco, ai sensi dell'art. 14 della legge quadro sulle aree protette n° 394/1991 intende promuovere l'utilizzo del nome e del logo del Parco da parte dei produttori del settore agroalimentare;
- a tal fine l'Ente Parco ha predisposto un apposito regolamento che disciplina le condizioni di concessione d'uso del nome e del logo del Parco;
- con la Delibera del Consiglio Direttivo dell'Ente n. 61/04 del 21 dicembre 2006 si approvava il "Patto di Associazione" da sottoscrivere tra l'Ente Parco ed altri soggetti pubblici e privati che vorranno aderirvi condividendone i contenuti ed avente tre le finalità, la promozione del territorio del Parco attraverso azioni di sistema con l'apporto di competenze specifiche e di azioni strategiche di altri soggetti pubblici e privati, anche di quelli esterni al perimetro del Parco;
- per una gestione efficace dell'area protetta che sappia coniugare le esigenze di sviluppo economico, in chiave eco-compatibile, con la tutela del patrimonio naturale e storico-artistico, si rende opportuno intervenire con una politica di rete, che coinvolga non solo le istituzioni pubbliche e private presenti nel territorio;

- la promozione del territorio del Parco richiede azioni di sistema con l'apporto di competenze specifiche e di azioni strategiche di altri soggetti pubblici e privati, anche di quelli esterni al perimetro del Parco;
- l'azienda ha presentato domanda di rinnovo della concessione d'uso del nome e del logo del Parco in data 14 aprile 2017;
- con Decisione Presidenziale n. 2 del 25 marzo 2014 l'Ente Parco ha formalizzato con la Soc. agricola Pasetti un Patto di Associazione finalizzato alla concessione del nome e del logo del Parco per lo svolgimento di azioni di sensibilizzazione, promozione e tutela della natura attraverso la conoscenza e la valorizzazione delle produzioni agroalimentari di qualità dell'area protetta;
- la Soc. agricola Pasetti ritiene conveniente e utile proseguire con tale lavoro di coordinamento ed armonizzazione con l'Ente Parco dei propri programmi di intervento, finalizzati alla valorizzazione del territorio del Parco come già evidenziato nella richiesta di stipula di uno specifico Patto di Associazione con l'Ente Parco;
- ai sensi dell'Art. 2 comma 4 del Regolamento per la concessione del nome e del logo del Parco ai prodotti agroalimentari, l'Ente Parco ha la facoltà di concedere l'uso del nome e del logo ai produttori che esercitino attività nel settore agroalimentare (terreni, centro aziendale, laboratori e magazzini) al di fuori dei confini dell'area protetta, attraverso specifici accordi quali i Patti di Associazione;
- le parti ritengono opportuno rinnovare l'impegno reciproco attraverso la sottoscrizione di uno specifico documento;

#### TUTTO CIO' PREMESSO

le parti, come innanzi costituite, dichiarando la premessa a far parte integrante della presente convenzione

#### CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

#### **Articolo 1 - Recepimento della premessa**

La premessa è parte integrante del presente Patto di Associazione.

L'assunzione di responsabilità e di reciproci impegni è ritenuta condizione imprescindibile per l'ottenimento della concessione del nome e del logo del Parco per i prodotti agroalimentari.

#### **Articolo 2 - Finalità**

Il presente Patto di Associazione ha come scopo la collaborazione fattiva tra l'Associato e l'Ente Parco per la valorizzazione del territorio, delle attività agricole e zootecniche e dei prodotti di qualità nel pieno rispetto dei principi delle buone pratiche nel settore agroalimentare. L'Associato e l'Ente Parco operano altresì al fine di rafforzare la qualità dell'ambiente dell'area protetta per arrestare la perdita di biodiversità agricola.

#### **Articolo 3 - Oggetto**

L'Ente Parco e l'Associato, con la stipula del presente Patto, collaboreranno in sinergia e unione di intenti al fine di raggiungere, con efficacia ed efficienza, gli obiettivi prefissati dal richiamato Regolamento per la concessione del nome e del logo del Parco ai prodotti agroalimentari.

L'Ente Parco e l'Associato, in sintesi, si prefiggono di attivare quei processi virtuosi che, attraverso l'applicazione delle buone pratiche agricole e di gestione del territorio, come ad esempio l'utilizzo esclusivo di materie prime provenienti dal Parco, azioni volte al risparmio idrico ed energetico, alla conservazione della biodiversità, siano indirizzate alla sostenibilità ambientale, in accordo con le finalità istitutive dell'area protetta

#### **Articolo 4 - Principio di leale collaborazione**

Le parti si impegnano a dare attuazione al presente Patto con spirito di leale collaborazione tesa al raggiungimento degli obiettivi attraverso una costruttiva ricerca dell'interesse pubblico generale che conduca a soluzioni che realizzino il necessario bilanciamento degli interessi coinvolti, evitando l'assunzione di posizioni pregiudizialmente dirette contro la politica e le finalità istitutive dell'area protetta.

#### **Articolo 5 - Requisiti di onorabilità**

L'Associato dichiara di possedere i necessari requisiti di onorabilità:

- non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna o non siano in corso procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni o sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica o il patrimonio, o alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
- non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna per uno dei delitti di cui ai titoli II (dei delitti contro la Pubblica Amministrazione) e VIII (dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio) del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
- non aver commesso illeciti e/o reati paesaggistici-ambientali secondo le vigenti disposizioni di settore;
- non sia stata svolta o non sia in corso procedura fallimentare, salvo che sia intervenuta la riabilitazione ai sensi degli artt. 142, 143 e 144 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
- non siano state applicate misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57, 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646, e successive modifiche e integrazioni o non siano in corso procedimenti penali per reati di stampo mafioso.

#### **Articolo 6 - Impegni dell'Associato**

L'attuazione del contenuto del presente Patto avviene ad opera dei singoli soggetti firmatari i quali si impegnano espressamente a svolgere i compiti loro affidati secondo le modalità previste dal Patto stesso. L'Associato si impegna a rispettare quanto previsto dal presente Patto di Associazione e dai regolamenti/programmi specifici per attività, prodotti e servizi predisposti dall'Ente Parco.

In particolare, si impegna a:

- a) svolgere attività che non contrastino con le finalità di cui alla legge n. 394/1991 e D.P.R. 5 giugno 1995, con i vincoli previsti dal regolamento e piano del parco finalizzati alla preservazione e tutela dell'ambiente naturale nonché osservare gli obblighi loro imposti così come individuati nei regolamenti attuativi per la concessione del nome e del logo del parco ai diversi prodotti, attività e servizi;
- b) osservare le prescrizioni dei diversi regolamenti attuativi specifici dei settori/prodotti/servizi. Tali regolamenti si compongono di una parte relativa alla concessione dell'uso della denominazione "Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga" e di un Manuale per la Gestione d'uso del logo;
- c) rispettare le norme relative alla sicurezza alimentare, benessere animale, tutela ambientale, etichettatura, sicurezza sul lavoro;
- d) promuovere l'interazione e l'integrazione dei propri progetti in materia di tutela ambientale e promozione turistica con quelli dell'Ente Parco in linea e nel rispetto dei suoi principi, anche al fine di utilizzare al meglio le risorse disponibili e conferire maggiore valenza strategica alle singole iniziative;
- e) elaborare e avviare strategie, progetti e programmi comuni, per la valorizzazione, la promozione e la riqualificazione ambientale del proprio territorio e di quello del Parco;
- f) attuare strategie e programmi, in concertazione con l'Ente Parco, in materia di promozione e valorizzazione delle attività agricola e turistica;
- g) promuovere ed incentivare azioni di agricoltura sostenibile e di recupero ambientale nel territorio del Parco;
- h) promuovere e valorizzare, d'intesa con l'Ente Parco, i prodotti agro-alimentari, qualitativamente garantiti, del Parco;
- i) comunicare tempestivamente all'Ente l'esito di eventuali controlli da parte delle autorità competenti ed eventuali variazioni che possano compromettere.

#### **Articolo 7 - Impegni dell'Ente Parco**

L'Ente Parco si impegna ad ideare e promuovere politiche miranti ad includere interessi ed obiettivi dell'Associato nella propria campagna di promozione e comunicazione in chiave turistica e nei futuri progetti nel settore agricolo.

L'Ente Parco si impegna a promuovere e sostenere le produzioni/attività/servizi, che sono realizzate dall'Associato e che hanno come obiettivo quello del miglioramento la qualità ambientale, sociale ed economica delle risorse e dei processi produttivi. In particolare, l'Ente Parco si impegna a:

- α) consentire ai consumatori un'immediata identificazione dei prodotti-attività-servizi che sono propri dell'area ed essere garantiti per la loro provenienza;
- β) aiutare l'Associato ad utilizzare un marchio per differenziare sul mercato i propri prodotti-attività-servizi;
- γ) favorire le attività commerciali che operano all'interno dell'Area protetta una giusta riconoscibilità in quanto a loro può essere demandata la vendita dei prodotti a logo Parco;
- δ) aiutare l'Associato ad adottare un sistema territoriale locale di qualità nel suo complesso immediatamente trasferibile ai prodotti-attività-servizi, basata anche sull'impiego di

manodopera locale, su comportamenti virtuosi, sulla reputazione degli operatori e sulla qualità delle sue risorse ambientali e dei processi di produzione.

#### **Articolo 8 - Durata**

La durata del presente accordo è fissata in 3 (tre) anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione. Periodicamente si procederà alla verifica e all'aggiornamento del Patto in funzione degli obiettivi raggiunti e alle nuove esigenze che emergeranno, nonché degli indirizzi del Parco.

#### **Articolo 9 - Recesso**

I sottoscrittori si impegnano, nel caso intendano recedere dal presente Patto, di darne comunicazione agli altri firmatari con un anticipo non inferiore a tre mesi.

#### **Articolo 10 - Risoluzione per inadempimento**

L'Ente Parco si riserva la facoltà di non dare corso, in tutto o in parte, agli impegni di cui all'articolo 7, nel caso in cui l'Associato non ottemperi in tutto o in parte ad uno o più impegni assunti con il presente Patto.

#### **Art. 11 - Domicilio legale**

Per tutti gli effetti del presente atto e per ogni altro effetto di legge, l'Associato elegge domicilio legale a Francavilla (CH), via San Paolo, 21.

#### **Art. 12 - Controversie**

Qualora insorgano questioni relative ad interpretazioni o all'esecuzione del presente Patto, le parti si impegnano a perseguire la soluzione in via amministrativa, preliminarmente rispetto alla proposizione di azioni giudiziali.

Per qualsiasi controversia che potrà risultare tra le parti il Foro competente sarà il Tribunale di L'Aquila.

#### **Art. 13 - Consenso al trattamento dei dati**

In base a quanto stabilito dal D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, in merito al trattamento dei dati personali, le parti dichiarano di essersi reciprocamente e preventivamente informate prima della stipula del presente Patto, circa le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione progettuale. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza inerenti il loro trattamento.

#### **Articolo 14 - Oneri fiscali**

Le parti convengono che il presente Accordo, redatto in triplice copia, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art 4 – atti non aventi prestazioni e contenuti patrimoniali – della tabella parte II del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Le spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente il presente Patto, sono a carico della parte richiedente.

**Art. 15 - Norme finali**

Per quanto non espressamente previsto si richiamano le norme del codice civile.

Con separato atto verranno individuati e precisati i singoli interventi che dovranno comunque ispirarsi al Patto di associazione e soprattutto alla politica dell'Ente Parco.

Letto, approvato e sottoscritto

Assergi il 1 marzo 2024

Il Presidente  
**(Avv. Tommaso Navarra)**

Il Titolare dell'Azienda  
**(Francesca PASETTI)**

.....

.....

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano in forma specifica le seguenti clausole: artt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.

Presidente  
**(Avv. Tommaso Navarra)**

Il Titolare dell'Azienda  
**(Francesca PASETTI)**

.....

.....